

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 3 DELLA
LEGGE 28 MAGGIO 1973, N. 295, TRA IL MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E LA SIMEST S.P.A.**

TRA

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ("**Ministero**"),
codice fiscale n.80213330584, rappresentato dall'Amb. Enzo Angeloni,
Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese,

E

la Società Italiana per le Imprese all'Estero - SIMEST S.p.A, ("**SIMEST**" o
"**Gestore**"), codice fiscale e partita IVA n. 04102891001 - società sottoposta
all'attività di direzione e coordinamento di SACE S.p.A. con sede in Roma,
codice fiscale e partita IVA 05804521002 - rappresentata dal proprio
Amministratore Delegato Mauro Alfonso, domiciliato in Roma, in ragione della
carica e agli effetti del presente atto, presso la sede sociale in Corso Vittorio
Emanuele II, n. 323,

premesso che

- la legge 28 maggio 1973, n. 295, ha costituito presso il Mediocredito Centrale un fondo per la concessione di contributi agli interessi ("**Fondo 295/73**" o "**Fondo**");
- la legge 24 aprile 1990, n. 100 e s.m.i., recante "*Norme sulla promozione della partecipazione a società e imprese all'estero*", ha istituito la SIMEST e ne disciplina l'operatività anche, all'articolo 4, relativamente ai contributi agli interessi a valere sul Fondo;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143, recante Disposizioni in materia di commercio con l'estero che, al Capo II, articoli da 14 a 19, disciplina il Finanziamento dei crediti all'esportazione, ha, all'articolo 25 (*Razionalizzazione degli interventi di sostegno finanziario*), disposto e disciplinato l'attribuzione alla SIMEST, a decorrere dal 1° gennaio 1999, della gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, alla legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e all'articolo 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
- lo stesso articolo 25 del decreto legislativo 143/1998 ha attribuito alla FINEST S.p.A., a decorrere dal 1° gennaio 1999, la gestione degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, demandando ad apposita convenzione la disciplina delle modalità di collaborazione tra la SIMEST e la FINEST S.p.A.;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998, emanata in attuazione dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, ha disposto il trasferimento da Mediocredito Centrale S.p.A.

alla SIMEST di 118 unità di personale operativo e di supporto impiegato per la gestione dei suddetti interventi;

- con successive convenzioni tra il Ministero del commercio con l'estero - poi Ministero dello Sviluppo Economico - e la SIMEST, è stata affidata a quest'ultima la gestione del Fondo di cui alla legge n. 295/73;
- la Delibera Cipe 6 agosto 1999, n. 160, e s.m.i., disciplina le modalità dell'intervento agevolato della SIMEST relativamente ai crediti all'esportazione, e la Delibera Cipe 6 agosto 1999, n. 161, e s.m.i., disciplina la tipologia e caratteristiche delle operazioni di credito all'esportazione ammissibili all'intervento agevolato della SIMEST;
- il Decreto Ministeriale 21 aprile 2000, n. 199, e s.m.i. disciplina le condizioni, modalità e tempi per la concessione di contributi in conto interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti relativi ad esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonché di esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;
- l'articolo 7, comma 2, della legge 31 marzo 2005, n. 56, recante Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, che ha introdotto la lettera h-quinquies) all'articolo 1 della legge n. 100 del 1990, ribadisce che: *"la SIMEST provvede in particolare in base ad apposite convenzioni con il Ministero delle attività produttive, a gestire i fondi di cui al comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143"*;
- l'articolo 23-bis del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, ha disposto il trasferimento alla Cassa Depositi e Prestiti SpA della quota del capitale di SIMEST detenuta dal Ministero dello sviluppo economico e contestualmente, al comma 5, ha stabilito che: *"SIMEST S.p.A. continua a svolgere le attività già affidatele sulla base di provvedimenti normativi e regolamentari vigenti"* e che *"SIMEST, nella gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, continua ad osservare le convenzioni con il Ministero dello sviluppo economico già sottoscritte o che verranno sottoscritte in base alla normativa di riferimento"*;
- con effetto dal 30 settembre 2016 è intervenuto il conferimento in natura della partecipazione detenuta da Cassa depositi e prestiti S.p.A. in SIMEST a SACE S.p.A., e successiva sottoposizione di SIMEST ad attività di direzione e coordinamento di SACE S.p.A.;
- l'articolo 2, comma 11-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 ha modificato il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, inclusa la disposizione dell'articolo 25, comma 2, attribuendo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la competenza a stipulare convenzioni per la gestione degli interventi a valere sul Fondo 295/73, in

precedenza attribuita al Ministero dello sviluppo economico;

- l'amministrazione del Fondo 295/73 è affidata al Comitato agevolazioni, di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche e integrazioni ("**Comitato**") - che si riunisce presso SIMEST che ne cura l'attività di segreteria - i cui componenti sono stati nominati con Decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2018 e successivamente integrati con Decreti del Ministro dello sviluppo economico 7 maggio 2019 e 30 agosto 2019 e con Decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 5 novembre 2019 e 12 dicembre 2019;
- il Comitato, le competenze e il funzionamento del quale sono stati da ultimo disciplinati con Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 24 aprile 2019, ha - nella riunione del 25 luglio 2019 - adottato un proprio regolamento interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 11 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132. Eventuali modifiche alle competenze e al funzionamento del Comitato dovranno essere disciplinate con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- in data 31 dicembre 2019 è scaduta la Convenzione stipulata il 28 marzo 2014 ("**Convenzione 2014**");
- tenuto conto del preminente interesse pubblico ad assicurare la continuità del complesso delle attività di gestione del Fondo per la prosecuzione, senza soluzione di continuità, degli interventi a favore delle imprese nazionali anche successivamente al termine del 31 dicembre 2019, in data 24 gennaio 2020, la Convenzione 2014 è stata prorogata sino al 30 giugno 2020 ("**Convenzione di Proroga**");
- ritenuto di dover procedere al rinnovo della Convenzione 2014, le Parti intendono stipulare la presente Convenzione per la gestione del Fondo da parte di SIMEST per il periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2024 (d'ora in poi anche "**Convenzione**");
- la SIMEST, previa approvazione del Comitato, trasmetterà al Ministero il preventivo dei costi diretti e indiretti per la gestione del Fondo 295/73 dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 (, che farà parte integrante della presente Convenzione, che includerà anche il preventivo relativo al periodo 1° gennaio 2020 – 30 giugno 2020 di cui alla Convenzione di Proroga;
- il Comitato ha espresso il parere preventivo favorevole sul testo della presente Convenzione per la gestione degli interventi del Fondo 295/73 decorrente dal 1° luglio 2020 e con scadenza al 31 dicembre 2024.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

Art. 1
(Validità della Convenzione)

1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. I rapporti fra il Ministero e la SIMEST per la gestione del Fondo 295/73, sono regolati dalla presente Convenzione.

Art. 2
(Amministrazione del Fondo)

1. L'amministrazione del Fondo è affidata al Comitato.
2. Alle riunioni del Comitato possono assistere i componenti del Collegio sindacale della SIMEST nonché i dipendenti della SIMEST autorizzati dal Comitato.
3. Le competenze ed il funzionamento del Comitato sono stabilite dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2019, come eventualmente successivamente modificato con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 3
(Gestione del Fondo)

1. La SIMEST gestisce il Fondo con contabilità separata, con le evidenze così denominate:
 - a) Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 143, capo II - Finanziamento dei crediti all'esportazione;
 - b) Legge 24 aprile 1990, n. 100 - Contributi agli interessi a fronte di operazione di finanziamento di quote di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST;
 - c) Legge 9 gennaio 1991, n. 19, art. 2, comma 7 - Contributi agli interessi a fronte di operazione di finanziamento di quote di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla FINEST S.p.A.;
 - d) Legge 5 ottobre 1991, n. 317, art. 14, commi 2 e 3.
2. Per quanto riguarda l'istruttoria, le condizioni e le modalità di gestione degli interventi di cui al Fondo, la SIMEST, in conformità alla vigente normativa di riferimento, si attiene alle disposizioni emanate dal Comitato il quale potrà altresì rilasciare in suo favore deleghe, procure,

attestazioni e qualsiasi altro atto nell'interesse del Fondo.

3. Nell'ambito dell'attività di gestione del Fondo, la SIMEST svolge altresì, in via accessoria e strumentale, le seguenti funzioni:

- a) cura la Segreteria del Comitato;
- b) propone al Comitato le circolari operative e ne cura la diffusione;
- c) predispone, per l'approvazione del Comitato, il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo per l'anno successivo, comprensivo degli accantonamenti;
- d) in relazione alle singole operazioni, esplica attività istruttoria, esprime il parere tecnico e le relative proposte, procede agli adempimenti conseguenti alle deliberazioni del Comitato, all'erogazione delle agevolazioni e ne cura la contabilizzazione e la fase pre-contenziosa e contenziosa;
- e) assiste il Comitato nello svolgimento delle attività ispettive e di controllo, dallo stesso deliberate, in ordine alla realizzazione delle operazioni di agevolazione approvate;
- f) entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Ministero - anche ai fini delle necessarie comunicazioni alla Corte dei Conti - la situazione delle disponibilità, degli impegni e delle insolvenze a carico del Fondo al 31 dicembre dell'anno precedente preventivamente approvato dal Comitato nonché il rendiconto di gestione ("**Rendiconto**");
- g) sottopone al Comitato l'ulteriore rendicontazione relativa alle operazioni effettuate, con la periodicità e le modalità richieste da quest' ultimo, anche ai fini della eventuale successiva comunicazione della stessa alla Corte dei conti;
- h) invia al Ministero i dati disponibili disaggregati per le operazioni del Fondo, secondo le specifiche e la periodicità previamente concordate con il Ministero, resi in formato tale da consentire rielaborazioni ed aggregazioni, nonché, su base semestrale, una sintetica descrizione per Paese delle operazioni oggetto di intervento agevolativo, volta ad evidenziare in particolare i settori e la provenienza geografica delle PMI italiane coinvolte;
- i) esplica attività istruttoria in ordine alle modifiche, alle revoche, alle rinunzie, cessazioni, alle archiviazioni relative alle singole operazioni approvate o comunque connesse ad eventuali contenziosi in essere e/o potenziali relative alle operazioni medesime, nonché all'avvio di azioni giudiziarie;
- j) sottopone al Comitato, con la periodicità o alle scadenze stabilite dal Comitato stesso il portafoglio degli impieghi sul Fondo, nonché dei derivati a loro copertura, anche al fine di permettere al Comitato di

deliberare eventuali misure correttive necessarie ad assicurare la sostenibilità finanziaria del Fondo e/o l'eventuale sospensione di uno o più interventi;

- k) sottopone in via preventiva al Comitato i testi delle convenzioni e dei relativi rinnovi tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e la SIMEST per il parere sui profili che comportano un impatto finanziario sulle disponibilità del Fondo;
 - l) sottopone al Comitato ogni altra questione specifica e di carattere generale concernente gli interventi agevolativi e formula eventuali proposte organizzative e operative per il miglioramento del rapporto tra risorse impiegate e risultati conseguiti;
 - m) provvede agli adempimenti relativi al Fondo concordati con il Ministero e il Comitato, in attuazione delle disposizioni normative vigenti tempo per tempo per quanto applicabili.
4. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SIMEST. La SIMEST, quale gestore del Fondo, ne ha la rappresentanza negoziale e giudiziale e provvede alla gestione del Fondo con propria idonea struttura tecnico-organizzativa e con la diligenza professionale del mandatario.
5. Il Ministero, informandone il Gestore, può effettuare, attraverso questionari da far pervenire alle aziende italiane beneficiarie delle agevolazioni, valutazioni sulle attività svolte da SIMEST quale Gestore del Fondo.

Art. 4 **(Compensi spettanti al Gestore)**

1. L'ammontare dei compensi annuali da liquidare alla SIMEST a carico del Fondo, derivante dall'applicazione della presente Convenzione, a far data dal 1° luglio 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, sarà pari al totale dei costi diretti e indiretti, come da bilancio civilistico sostenuti dalla SIMEST per la gestione del Fondo. Il totale dei costi è comprensivo degli eventuali accantonamenti al fondo rischi imputati alla gestione del Fondo; le relative risorse sono destinate esclusivamente alla copertura dei rischi derivanti alla SIMEST quale Gestore del Fondo e non possono essere utilizzati per altre finalità se non per quelle previste dal Fondo rischi.
2. Entro il 30 novembre di ciascun anno la SIMEST presenta al Ministero il preventivo approvato dal Comitato con criteri di contabilità analitica del totale dei costi diretti e indiretti per la gestione del Fondo per l'anno successivo, per gli adempimenti di cui al successivo comma 3.
3. La liquidazione dei compensi approvati dal Comitato avviene in due tranche, su preventiva autorizzazione del Ministero al prelievo delle risorse

dal Fondo:

- il 50% dell'importo del preventivo, entro il 30 giugno (e, limitatamente al periodo 1°luglio 2020 – 31 dicembre 2020, entro il 31 luglio 2020), previa presentazione da parte di SIMEST di una relazione sull'operatività del Fondo;
- il saldo, comprensivo dei compensi aggiuntivi di cui al successivo comma 4, entro 60 giorni dalla presentazione da parte di SIMEST del Rendiconto, corredato della relazione della società incaricata alla revisione legale dei conti in merito alla verifica del totale dei costi diretti e indiretti che la SIMEST ha sostenuto per la gestione del Fondo stesso.

Qualora i costi diretti e indiretti sostenuti da SIMEST per la gestione del Fondo, di cui al Rendiconto, si discostino dal preventivo approvato, la SIMEST provvederà a fornire adeguate motivazioni.

Il Rendiconto dovrà essere accompagnato da una relazione sull'operatività del Fondo, evidenziando in particolare i risultati in termini di totale delle operazioni deliberate e contrattualizzate e relativo importo, suddivise per Paesi, settori e Regioni di provenienza delle imprese richiedenti.

Per il periodo 1°luglio 2020 – 31 dicembre 2020, il Rendiconto, fermo restando quanto previsto dalla Convenzione di Proroga, sarà comprensivo anche dei dati relativi al periodo 1° gennaio 2020 – 30 giugno 2020.

4. Viene altresì riconosciuto al Gestore un compenso aggiuntivo sulla base del raggiungimento di obiettivi annuali concordati, di norma entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, tra il Ministero e la SIMEST sulla base di priorità definite con direttive del Ministero, riportate, in appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione.

Per l'anno 2020, verrà concordato tra il Ministero e la SIMEST un compenso aggiuntivo complessivo che sarà determinato sulla base del raggiungimento degli obiettivi concordati .

La verifica del raggiungimento degli obiettivi verrà effettuata dal Ministero, entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base del confronto con i dati relativi all'esercizio precedente. A tal fine SIMEST invierà idonea documentazione al Ministero, che potrà in ogni caso, richiedere chiarimenti o l'acquisizione di ulteriori elementi informativi e documentazione.

5. Per gli eventuali futuri interventi a valere sul Fondo, disposti da nuove leggi e decreti, i relativi compensi saranno definiti con atti aggiuntivi alla presente Convenzione.
6. Sono a carico del Fondo tutte le spese legali e tutti gli oneri passati, presenti e futuri, derivanti da tributi di ogni genere, presenti e futuri, nonché dalle eventuali verifiche, che si rendessero necessarie, afferenti le

operazioni effettuate per conto del Fondo medesimo o, comunque, direttamente dipendenti dalla gestione, anche pregressa, del Fondo stesso. Sono altresì a carico del Fondo i costi di funzionamento del Comitato.

7. La misura dei predetti compensi potrà essere rivista annualmente, d'intesa tra le parti contraenti, in dipendenza dei costi complessivi diretti e indiretti sostenuti dalla SIMEST per il Fondo e dei volumi di attività. Le variazioni dei compensi saranno apportate con atti aggiuntivi alla presente Convenzione.

Art. 5 **(Attività di promozione del Fondo)**

1. Il Ministero e la SIMEST cooperano per accrescere il livello di conoscenza degli interventi agevolativi finanziati a valere sul Fondo, da parte delle PMI italiane. A tal fine, SIMEST è chiamata a realizzare con sistematicità campagne di comunicazione sul funzionamento del Fondo, sulle opportunità e sui vantaggi che possono derivare per il sistema delle imprese dall'accesso ai predetti interventi.
2. Allo scopo di verificare gli effetti dell'azione di comunicazione svolta, SIMEST dovrà, altresì, predisporre adeguate forme di misurazione dell'incremento del numero delle imprese ammesse agli interventi agevolativi del Fondo.

Art. 6 **(Disponibilità finanziarie del Fondo)**

1. Le disponibilità finanziarie del Fondo, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, sono tenute sul conto infruttifero n. 22039, presso la Tesoreria Centrale dello Stato, intestato: "SIMEST - D. Lgs 143/98 - Fondo estero" IBAN - IT73P0100003245350200022039.
2. Alle disponibilità finanziarie del Fondo affluiscono i futuri stanziamenti disposti in forza di leggi e provvedimenti amministrativi nonché i rimborsi, i recuperi ed i rientri di qualsiasi natura provenienti dalla gestione anche pregressa del Fondo, nonché i differenziali di interessi nell'intervento di stabilizzazione.
3. La SIMEST, al fine di assicurare la corrente operatività delle gestioni di cui trattasi, è autorizzata a trasferire e detenere presso primarie banche le somme tenute nel conto corrente infruttifero presso la Tesoreria Centrale dello Stato di cui sopra, entro i limiti e con le modalità fissati dal Decreto n. 246739 del 4 dicembre 1998 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e s.m.i.
4. I proventi da interessi sulle disponibilità detenute presso banche di cui al precedente comma 3 sono portati ad incremento delle disponibilità delle

gestioni cui rispettivamente si riferiscono.

Art. 7 (Gestione del contenzioso)

1. La SIMEST è tenuta a promuovere e curare il contenzioso, in ogni stato e grado di giudizio, nell'interesse del Ministero per vicende connesse alla gestione del Fondo, assumendo la rappresentanza giudiziale del Fondo.
2. Prima di avviare azioni giudiziarie o formalizzare ipotesi transattive connesse a contenziosi in essere e/o potenziali, la SIMEST, fornendo dettagliate e utili informazioni e documentazione di supporto, dovrà informare tempestivamente il Comitato. La SIMEST, inoltre, dovrà tempestivamente informare il Comitato, in merito alle azioni già intraprese quale Gestore in via di urgenza, al fine di assicurare la migliore tutela del Fondo. Tali informative saranno rese secondo le prassi o le delibere adottate in materia dal Comitato.
3. Le spese legali restano a carico del Fondo. La SIMEST gestisce il contenzioso - ove possibile - con la propria struttura Affari Legali e Societari ovvero ricorrendo a studi legali esterni, e/o a società del Gruppo CDP, ai quali potrà pertanto conferire apposito mandato e rilasciare le relative procure.

Art. 8 (Cessazione della Convenzione)

Le parti si danno atto che al cessare della presente Convenzione vengono definite di comune accordo le conseguenze che ne derivano, ivi compresa la destinazione del fondo rischi limitatamente alla quota che le parti ritengono non più necessaria.

Art. 9 (Durata della Convenzione)

1. La presente Convenzione ha durata dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024.
2. La presente Convenzione, redatta in due originali, è vincolante per SIMEST S.p.A. a decorrere dal 1° luglio 2020 e per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a seguito della registrazione del decreto di approvazione, da parte degli organi di controllo.

Art. 10 (Controversie)

Ogni controversia sull'interpretazione, sulla validità o sull'esecuzione della presente Convenzione sarà devoluta alla competenza esclusiva

del Foro di Roma.

Art. 11
(Codice di comportamento e Codice Etico)

Il Ministero e la SIMEST dichiarano di aver preso visione e di conoscere integralmente il contenuto impegnandosi a rispettarne i dettami, rispettivamente, del Codice di comportamento del Ministero e del *“Codice etico di Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle società sottoposte a direzione e coordinamento”* nonchè del Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 della SIMEST, resi disponibili dal Ministero e dalla SIMEST sui rispettivi siti internet.

Roma, lì 26 giugno 2020

**Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale**

Enzo Angeloni

**Direttore Generale per la
Promozione del Sistema Paese**

SIMEST S.p.A.

Mauro Alfonso

L'Amministratore Delegato
